

Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2019, n. 15-8799

L.R. n. 28/99 all'art. 18, comma 1, lettera a) - Approvazione dei criteri e delle modalita' per l'accesso al Programma regionale 2019 per interventi di qualificazione di aree mercatali. Spesa di Euro 950.000,00 sul capitolo 235803 annualita' 2019, 2020 e 2021 nell'ambito della Missione 14 programma 02.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

La L.R. n. 28/99 all'art. 18, comma 1, lettera a), prevede il sostegno di interventi diretti alla realizzazione di progetti integrati con il concorso degli Enti locali per la valorizzazione del tessuto commerciale urbano, la rivitalizzazione delle realtà minori, la qualificazione del territorio e la creazione dei centri commerciali naturali.

Con D.C.R. n. 334 - 41292 del 4/12/2018 è stato approvato il Documento di Economia e Finanza regionale (D.E.F.R.) 2019-2021 che pianifica le linee strategiche di sviluppo del commercio ed individua le diverse Missioni.

Nell'ambito della Missione Sviluppo Economico e Competitività, il D.E.F.R. prevede interventi volti alla valorizzazione dei luoghi del commercio, al contrasto alla desertificazione commerciale e al mantenimento del servizio nelle aree commercialmente deboli.

Tra gli obiettivi, individuati dagli strumenti di programmazione e di intervento succitati, vi sono:

- favorire l'adeguamento dei mercati alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Sanità del 2/03/2000 e s.m.i. e della vigente normativa regionale;
- valorizzare i luoghi del commercio destinati ad attività mercatale, attraverso la riqualificazione edilizia e strutturale delle aree adibite a mercati;
- migliorare la qualità e la tipicità dei mercati mediante elementi di attrattività quali arredi, pannelli informativi, percorsi agevolati di accesso, ampia scelta merceologica e tutela delle produzioni locali;
- sviluppare la capacità dei mercati di reggere il confronto con la grande distribuzione organizzata, specialmente in certe categorie merceologiche, assicurando complementarità ed integrazione anche rispetto agli esercizi di vicinato;
- favorire l'esigenza di adottare gradualmente misure volte alla tutela dell'ambiente, anche in linea con le politiche comunitarie in materia ambientale.

Considerata la funzione che rivestono le aree mercatali piemontesi per il sostegno e lo sviluppo delle attività commerciali, tenuto conto delle richieste provenienti dal territorio e preso atto delle risorse regionali stanziare sul Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, di cui alla L.R. n. 9/2019, si ritiene opportuno predisporre e approvare un programma di intervento volto alla "Riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali".

Gli interventi sono rivolti alla riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ai mercati così come definiti all'art. 3, comma 3, lettera a) dell'Allegato A alla D.C.R. n. 626-3799 dell'1/03/2000. Si tratta delle manifestazioni, anche stagionali, che si svolgono su area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, destinate all'esercizio dell'attività di commercio per uno, o più giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata e/o specializzata di merci al dettaglio.

Considerato che alla copertura finanziaria del bando attuativo del presente Programma si farà fronte con:

- Euro 100.000,00 sul capitolo 235803/2019 del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 stanziati con la L.R. n. 9/2019 e assegnati con la D.G.R. n. 1-8566 del 22/03/2019, nell'ambito della Missione 14 Programma 02
- Euro 350.000,00 sul capitolo 235803/2020 del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 stanziati con la L.R. n. 9/2019 e assegnati con la D.G.R. n. 1-8566 del 22/03/2019, nell'ambito della Missione 14 Programma 02
- Euro 500.000,00 sul capitolo 235803/2021 del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 stanziati con la L.R. n. 9/2019 e assegnati con la D.G.R. n. 1-8566 del 22/03/2019, nell'ambito della Missione 14 Programma 02.

Tali risorse potranno essere aumentate a seguito di ulteriori incrementi di assegnazione, attualmente prevista ai sensi della D.G.R. n. 1-8566 del 22/03/2019 nella misura del 50% sugli stanziamenti 2019, 2020 e 2021 del capitolo 235803, fatti salvi gli impegni già presenti sugli esercizi finanziari 2019-2021.

La presente deliberazione individua ed approva i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti relativi al Programma succitato, demandando al Settore Commercio e Terziario della Direzione Competitività del Sistema regionale l'emanazione del bando e del fac-simile di domanda.

L'Allegato A contiene la Scheda di Misura "Riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali".

Al fine di garantire la più ampia possibilità di accesso alle agevolazioni regionali e di favorire criteri di rotazione, possono partecipare al presente Programma tutti i Comuni del Piemonte con esclusione di quelli che abbiano già ricevuto un finanziamento per la riqualificazione di un'area mercatale ai sensi della precedente programmazione regionale di cui alla D.G.R. n. 21-6840 del 9/12/2013.

La graduatoria dei progetti ammissibili, ma non finanziati per esaurimento delle risorse previste dal presente atto, avrà durata di un anno dalla data della sua approvazione e potrà essere utilizzata mediante scorrimento dei progetti da ammettere a finanziamento, tenendo conto del punteggio ottenuto e della disponibilità di risorse.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale;

vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 e s.m.i. recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visto il D.Lgs. n.114 del 31/03/1998 recante "Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

vista la L.R. n. 28 del 12/11/1999 e s.m.i. recante "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del Decreto legislativo 31/3/1998 n. 114";

vista la D.C.R. 1/03/2000, n. 626-3799 che disciplina gli Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

vista la legge n. 241 del 7/08/1990 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 12 relativo ai "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici";

vista la L.R. n. 14 del 14/10/2014 recante “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;

visto il D.Lgs. n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29/8/2017 recante “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile”;

visto il D.Lgs. n. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

vista la D.G.R. n. 1-7022 del 14/06/2018 “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2018-2020 della regione Piemonte”;

vista la L.R. n. 9 del 19/03/2019 recante “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;

vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22/03/2019 recante “Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”, che autorizza, fatti salvi gli impegni già assunti e le prenotazioni di impegni già presenti sugli esercizi finanziari 2019-2021, anche a seguito della ricognizione dei residui passivi, la gestione degli stanziamenti iscritti sui capitoli di spesa degli esercizi finanziari 2019–2021, nelle misure ivi indicate;

sentite le Associazioni di categoria del comparto commercio;

attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

unanime a voti resi nelle forme di legge

delibera

- di approvare i criteri e le modalità, per la concessione dei contributi relativi al Programma 2019 “Riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali” contenuti nell’Allegato A: Scheda di Misura “Riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali” facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
- di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Competitività del Sistema regionale l’attuazione della presente deliberazione;
- di dare atto che alla copertura finanziaria del bando attuativo del presente Programma si farà fronte con Euro 950.000,00 sul capitolo 235803 stanziati per le annualità 2019, 2020 e 2021 del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 come segue:

Euro 100.000,00 sul capitolo 235803/2019 del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 stanziati con la L.R. n. 9/2019 e assegnati con la D.G.R. n. 1-8566 del 22/03/2019, nell'ambito della Missione 14 Programma 2

Euro 350.000,00 sul capitolo 235803/2020 del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 stanziati con la L.R. n. 9/2019 e assegnati con la D.G.R. n. 1-8566 del 22/03/2019, nell'ambito della Missione 14 Programma 2

Euro 500.000,00 sul capitolo 235803/2021 del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 stanziati con la L.R. n. 9/2019 e assegnati con la D.G.R. n. 1-8566 del 22/03/2019, nell'ambito della Missione 14 Programma 2;

- di stabilire che le succitate risorse potranno essere aumentate a seguito di ulteriori incrementi di assegnazione attualmente prevista ai sensi della D.G.R. n. 1-8566 del 22/03/2019 nella Misura del 50% sugli stanziamenti 2019, 2020 e 2021 del capitolo 235803.

- di approvare ad integrazione della D.G.R. n. 3-4699 del 27/02/2017 i seguenti termini del procedimento:

- 120 giorni dalla data di scadenza del bando per l'emanazione del provvedimento di approvazione della graduatoria di ammissione dei Comuni (il termine di 120 giorni è motivato rispetto alla complessità della valutazione delle istanze comunali, contenenti progetti composti da numerosi elaborati cartografici e corpose relazioni)
- 60 giorni per la liquidazione delle quote di acconto e di saldo, a seguito della trasmissione da parte delle Amministrazioni comunali della documentazione giustificativa;

- di stabilire che la graduatoria dei progetti ammissibili, ma non finanziati per esaurimento delle risorse previste dal presente atto, avrà durata di un anno dalla data della sua approvazione e potrà essere utilizzata, a seguito di ulteriori assegnazioni di risorse sul Bilancio regionale, mediante scorrimento dei progetti da ammettere a finanziamento, tenendo conto del punteggio ottenuto e della disponibilità di risorse.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

L.R. n. 28/99 all'art. 18, comma 1, lettera a) - Approvazione dei criteri e delle modalità per l'accesso al Programma regionale per interventi di qualificazione di aree mercatali

SCHEDA MISURA
“Riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali”

1. Obiettivi specifici

Gli interventi sono rivolti alla riqualificazione di spazi pubblici da destinare o da destinarsi ai mercati così come definiti all'art. 3, comma 3, lettera a) dell'Allegato A alla D.C.R. n. 626-3799 dell'1/03/2000. Si tratta delle manifestazioni, anche stagionali, che si svolgono su area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, destinate all'esercizio dell'attività di commercio per uno, o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata e/o specializzata di merci al dettaglio.

Gli obiettivi della presente misura sono:

- favorire l'adeguamento dei mercati, come sopra definiti, alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Sanità del 2/03/2000 e s.m.i. e della vigente normativa regionale;
- valorizzare i luoghi del commercio destinati ad attività mercatale, attraverso la riqualificazione edilizia e strutturale delle aree adibite a mercati;
- migliorare la qualità e la tipicità dei mercati mediante elementi di attrattività quali arredi, pannelli informativi, percorsi agevolati di accesso, ampia scelta merceologica e tutela delle produzioni locali;
- sviluppare la capacità dei mercati di reggere il confronto con la grande distribuzione organizzata, specialmente in certe categorie merceologiche, assicurando complementarietà e integrazione anche rispetto agli esercizi di vicinato;
- favorire l'esigenza di adottare gradualmente misure volte alla tutela dell'ambiente, anche in linea con le politiche comunitarie in materia ambientale.

2. Dotazione finanziaria

Per la realizzazione degli interventi di cui al presente Programma, la Regione Piemonte si avvale delle risorse a disposizione sul Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, al capitolo 235803 annualità 2019, 2020 e 2021, pari a Euro 950.000,00, salvo incrementi dovuti ad ulteriori assegnazioni.

Le agevolazioni sono corrisposte tramite contributi in conto capitale nell'entità:

- del 70% della spesa ammessa per i Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti con un tetto massimo di spesa pari a Euro 100.000,00;

- del 60% della spesa ammessa per i Comuni con popolazione compresa tra i 3.000 e i 10.000 abitanti con un tetto massimo di spesa pari a Euro 200.000,00;
- del 50% della spesa ammessa per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti con un tetto massimo di spesa pari a Euro 300.000,00.

Il contributo verrà corrisposto in due soluzioni:

- un acconto del 40% in seguito alla trasmissione agli uffici regionali del contratto d'appalto e del verbale di inizio lavori, calcolato sull'importo del contributo rideterminato sulla base del ribasso d'asta;
- il saldo ad ultimazione dei lavori, previa presentazione degli atti di contabilità finale, recepiti con provvedimento dell'amministrazione comunale secondo la normativa vigente.

Il Comune dovrà impegnarsi a garantire la compartecipazione finanziaria per la parte non coperta dal finanziamento regionale.

3. Descrizione della misura e interventi finanziabili

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente atto le iniziative sotto individuate, articolate per tipologia di intervento:

- sistemazione di spazi pubblici da destinare ai mercati, così come definiti all'articolo 3, c. 3, lett. a) dell'Allegato A alla D.C.R. n. 626-3799 dell'1/03/2000.

Tali iniziative possono riguardare mercati già esistenti o di nuova istituzione.

Gli interventi finanziabili sono i seguenti:

- sistemazione delle pavimentazioni, riguardanti le superfici che costituiscono l'area del mercato, con particolare riguardo all'abbattimento delle barriere architettoniche ed al miglioramento dell'impatto ambientale;
- impianti per la fornitura idrica ed elettrica ai punti di erogazione dei posteggi di mercato;
- impianto di illuminazione dell'area mercatale, purché sia di titolarità comunale e per un importo non superiore al 10% del finanziamento complessivo, con particolare riguardo alle opere finalizzate al risparmio energetico;
- infrastrutture per lo smaltimento delle acque di rifiuto del mercato e per quelle meteoriche;
- servizi igienici funzionali all'operatività del mercato;
- aree strettamente funzionali all'attività commerciale, ad esempio area parcheggio per mezzi degli operatori ambulanti così come previsto all'art. 9 comma 1 lettera 6 della D.C.R. n. 626-3799 dell'1/03/2000, aree ecologiche, area ristoro per un importo non superiore al 10% del finanziamento complessivo;
- opere relative alla sicurezza dei mercati;
- opere di completamento (es: cestini porta-rifiuti, copertura wi-fi, arredo urbano).

Sono esclusi dalla presente misura gli interventi relativi ai cosiddetti "farmer market", di cui al decreto delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20/11/2007.

Ai fini della presente programmazione, sono finanziabili le aree mercatali con almeno il 60% di posteggi dedicati agli operatori ambulanti.

4. Soggetti beneficiari.

Destinatari della presente misura sono i Comuni piemontesi.

Per la realizzazione degli interventi di cui al presente Programma, si individuano i seguenti ambiti:

- Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, che beneficiano delle risorse a disposizione del presente Programma nella misura del 20% della disponibilità complessiva
- Comuni con popolazione compresa tra i 3.000 e i 10.000 abitanti, che beneficiano delle risorse a disposizione del presente Programma nella misura del 30% della disponibilità complessiva
- Comuni con popolazione superiore ai 10.000,00, che beneficiano delle risorse a disposizione del presente Programma nella misura del 50% della disponibilità complessiva.

La popolazione dovrà essere indicata dal Comune richiedente l'agevolazione al momento della domanda di partecipazione al bando.

Qualora la quota prevista per un ambito non venisse utilizzata tutta, le risorse potranno essere destinate agli interventi dei Comuni degli altri due ambiti.

Al fine di garantire la più ampia possibilità di accesso alle agevolazioni regionali e di favorire criteri di rotazione, possono partecipare al presente Programma tutti i Comuni del Piemonte con esclusione di quelli che abbiano già ricevuto un finanziamento per la riqualificazione di un'area mercatale ai sensi della precedente programmazione regionale di cui alla D.G.R. n. 21-6840 del 9/12/2013.

5. Struttura regionale incaricata dell'attuazione

Direzione Competitività del Sistema Regionale – Settore Commercio e Terziario

6. Procedure tecniche ed amministrative di selezione e valutazione delle proposte di investimento

Le domande saranno ammesse a finanziamento nei limiti delle disponibilità dei fondi secondo l'ordine decrescente di punteggio ottenuto, entro centoventi giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

Sono previste tre graduatorie, una per ciascuno degli ambiti sopra definiti e cioè una per i Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, una per i Comuni con popolazione tra i 3.000 e i 10.000 abitanti e una per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000.

Ai fini della formulazione delle graduatorie, i punteggi attribuibili sono i seguenti:

- punti da 0 a 5 in base al grado di completezza ed esaustività della documentazione presentata, con particolare attenzione al contenuto della nota dell'Amministrazione comunale che illustra e descrive nel dettaglio le finalità dell'iniziativa in rapporto alla situazione territoriale ed economica, al fine di poter valutare la sostenibilità dell'intervento rispetto ad un'area più vasta e ad un più ampio bacino d'utenza;
- punti da 0 a 5 in base alla rispondenza dell'iniziativa agli indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica contenuti nella D.C.R. n. 626-3799 del 1/03/2000;
- punti da 0 a 20 in base al grado di adeguatezza e completezza del progetto tecnico, in base alla chiarezza ed esaustività degli elaborati progettuali e della formulazione, suddivisa per tipologie di opere, del computo metrico estimativo.

La valutazione delle istanze e l'ammissione a finanziamento sarà effettuata dal Settore Commercio e Terziario della Regione Piemonte.

Le risorse residue di ciascuna delle tre graduatorie, non sufficienti a finanziare un progetto nella sua interezza, saranno utilizzate per lo scorrimento della graduatoria in prima istanza dei Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, in seconda istanza dei Comuni con popolazione compresa tra i 3.000 e i 10.000 abitanti e in ultima istanza dei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

7. Termini del procedimento

Centoventi giorni dalla data di scadenza del bando per l'emanazione del provvedimento di approvazione della graduatoria di ammissione dei Comuni (il termine di 120 giorni è congruo rispetto alla complessità della valutazione delle istanze comunali, contenenti progetti composti da numerosi elaborati cartografici e corpose relazioni).

Sessanta giorni per la liquidazione delle quote di acconto e di saldo, a seguito della trasmissione da parte delle Amministrazioni comunali della documentazione giustificativa.

8. Esclusioni, revoche e rinunce

L'esclusione della domanda avverrà in caso di presentazione della domanda fuori dei termini o con modalità diverse da quanto previsto dal bando attuativo del presente Programma.

La revoca dei benefici avverrà nei seguenti casi:

- a) mancata ultimazione del progetto entro i termini stabiliti, salvo giustificati motivi non imputabili all'amministrazione comunale;
- b) progetto realizzato in maniera difforme da quanto originariamente previsto senza la preventiva autorizzazione;
- c) dati non conformi a quanto dichiarato nella domanda;
- d) mancato avvio dell'attività mercatale.

La revoca comporta la restituzione dei benefici eventualmente concessi, maggiorati degli interessi legali.

Il beneficiario può rinunciare con comunicazione inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento con la restituzione dei benefici eventualmente concessi, maggiorati degli interessi legali.

La Regione può eseguire ispezioni atte ad accertare l'effettivo svolgimento del progetto di investimento.

9. Vincoli

I Comuni devono vincolare le opere ricadenti negli interventi oggetto del presente provvedimento alla destinazione d'uso ammessa a beneficio, per almeno cinque anni dalla data di concessione del saldo, pena la revoca parziale o totale del finanziamento.

Il concetto di destinazione d'uso è da intendersi non nell'accezione urbanistica, bensì in relazione all'investimento in questione, il quale dovrà essere coerente con le finalità commerciali previste per l'intervento.

I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni e l'eventuale documentazione richiesta ai fini del controllo.

Sono previsti controlli:

- *documentali*: su atti amministrativi e contabili e su documentazione varia prodotta dai beneficiari per l'illustrazione del progetto;

- *in situ*: sopralluoghi da effettuarsi presso la sede dell'intervento ammesso a finanziamento o finanziato, per la verifica dell'attuazione puntuale del progetto e del mantenimento dei vincoli previsti dai bandi di riferimento;

Il campione estratto è rappresentato:

per i controlli *in situ* ex post: dal 10% calcolato annualmente sul numero complessivo dei beneficiari di ciascuna graduatoria, purchè i vincoli previsti dal bando regionale siano ancora in vita.